



Regolamento delle operazioni con “Soggetti Collegati”

(Versione n.5 revisionata dal Consiglio di Amministrazione del 28 agosto 2025)

Il presente documento è riservato ed è vietata la diffusione.

INDICE

PREMESSA.....	3
DEFINIZIONI.....	4
CAPITOLO 1.....	8
LIMITI PRUDENZIALI.....	8
1. Modalità di calcolo.....	8
2. Casi di superamento.....	9
CAPITOLO 2.....	10
PROCEDURE DELIBERATIVE.....	10
Sezione I.....	10
Iter di definizione delle procedure.....	10
Sezione II.....	12
Procedura operativa.....	12
1. Censimento e tenuta del registro dei soggetti collegati.....	12
1.1 Operazioni del personale più rilevante.....	14
2. Rilevazione delle operazioni con soggetti collegati.....	14
3. Gestione delle operazioni richieste da soggetti collegati.....	15
3.1 Operazioni di importo esiguo.....	16
3.2 Operazioni rientranti nella Delibera Quadro.....	16
3.3 Operazioni ordinarie.....	17
3.4 Operazioni di “minore rilevanza”.....	17
3.5 Operazioni di “maggiore rilevanza”.....	18
3.6 Operazioni che ricadono anche nell’ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art.136 del TUB.....	20
3.7 Operazioni che ricadono nell’ambito di applicazione della disciplina ex art. 2391 c.c.....	21
3.8 Operazioni di competenza assembleare.....	21
4. Adempimenti riguardanti i prestiti concessi ai soggetti rilevanti ai fini dell’art. 88 della direttiva 2013/36.....	21
5. Obblighi di informativa esterna e segnalazioni all’Autorità di Vigilanza.....	22
CAPITOLO 3.....	23
FLUSSI INFORMATIVI.....	23
ALLEGATO 1.....	24
Schema semplificativo per gradi di parentela/affinità.....	24
ALLEGATO 2.....	25
Modulo per la raccolta delle informazioni relative alle “Parti Correlate” persone fisiche.....	25
ALLEGATO 3.....	26
Modulo per la raccolta delle informazioni relative alle “Parti Correlate” persone giuridiche.....	26
ALLEGATO 4.....	27
Parere all’operazione da parte di Sindaco effettivo.....	27
ALLEGATO 5.....	28
Prospetto di sintesi processi deliberativi delle operazioni con soggetti collegati.....	28
.....	28

PREMESSA

Per rispondere al dettato normativo¹, che impone agli intermediari di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti, è stato predisposto il presente documento.

In particolare, il "*Regolamento delle operazioni con Soggetti Collegati*" ha l'obiettivo di disciplinare l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse.

Il "Regolamento" è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere vincolante del Collegio Sindacale e degli Amministratori Indipendenti, ed è pubblicato nel sito internet della Banca www.bancapromos.it.

Le funzioni Compliance e Internal Audit, entrambe indipendenti rispetto alle attività controllate, vigilano sul concreto funzionamento del processo di gestione e controllo dei rischi in oggetto, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo. Laddove sia ritenuto necessario il "Regolamento" viene rivisto e aggiornato.

Nel seguito si illustra in dettaglio il contenuto del suddetto documento.

¹ Cfr. Circolare 285 del 17 dicembre 2013, Parte III, Capitolo 11 "Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati".

DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.

“Affini”

Per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina vigente, è necessario censire, come stretti familiari di una parte correlata, anche gli **affini** fino al secondo grado (cfr. Allegato 1), allo scopo di conservare tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

“Amministratore indipendente”

L'amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB

“Attività di rischio”

Le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni.

“Controllo”

Ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa²;
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

“Esponenti aziendali”

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca, vale a dire gli amministratori e i sindaci, incluso il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

“Influenza notevole”

Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- (i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;

² Tale situazione ricorre, a esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari.

- (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto³;
- (iii) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nella presente Sezione –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti.

Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

“Intermediari vigilati”

Le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato e del gruppo bancario di appartenenza.

“Operazione con soggetti collegati”

La transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- (i) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- (ii) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- (iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- (iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

“Operazione di importo esiguo”

L'operazione con soggetti collegati di controvalore non superiore a €50.000.

“Operazione di maggiore rilevanza”

L'operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri (consolidati, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato in allegato (cfr. paragrafo 3.5), alla voce “Indice di rilevanza del controvalore”.

Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate in allegato alla voce “Indice di rilevanza dell'attivo” (cfr. paragrafo 3.5).

Sono da considerare operazioni di maggiore rilevanza le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con il medesimo soggetto collegato, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate (**cumulo**). Si precisa che le operazioni di “importo esiguo” non sono oggetto di cumulo.

“Operazione di minore rilevanza”

L'operazione con soggetti collegati diversa da quella di “maggiore rilevanza”, ovvero il cui controvalore è compreso tra €50.001 e il 5% dei Fondi propri.

³ Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

“Operazione ordinaria”

L’operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrando nell’ordinaria operatività della Banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Nel definire le operazioni della specie, la Banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all’ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.

“Parte correlata”

I soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca:

1. l’esponente aziendale;
2. il partecipante;
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, l’Amministratore Delegato o uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l’esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un’impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo o un’influenza notevole.

“Parte correlata non finanziaria”

Una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria come definita nell’ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche⁴.

Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive⁵.

La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

“Partecipante”

Il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.

“Fondi propri”

L’aggregato definito dalla Parte Due del Regolamento 575/2013 (CRR).

“Personale più rilevante”

Categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca (cfr. *circolare 285/2013*, Capitolo 2, Parte Prima, Titolo IV).

“Soggetti collegati”

L’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.

“Soggetti connessi”

Rientrano in tale categoria:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

⁴ Cfr. Parte terza, capitolo 1.

⁵ Va fatto riferimento:

- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Vanno considerati i dati dell’ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

“Stretti familiari”

I parenti fino al secondo grado (cfr. Allegato 1) e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest’ultimo⁶.

“CRR”

Il Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 e successive modifiche e integrazioni.

⁶ Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte di un gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la capogruppo può escludere dalla nozione di “stretti familiari” i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado; in tal caso, ne dà notizia alla Banca d’Italia.

CAPITOLO 1

LIMITI PRUDENZIALI

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa in vigore, si stabilisce che l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti indicati nella Tabella sottoriportata, riferiti ai fondi propri individuali.

I limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie.

Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati			
Parti correlate non finanziarie e relativi soggetti connessi			
Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti in grado, da soli, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali	Altri casi
5%	5%	7,50%	15%
Altre parti correlate e relativi soggetti connessi			
Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti in grado, da soli, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali	Altri casi
5%	7,50%	10%	20%

1. Modalità di calcolo

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni⁷.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri.

Non sono incluse nei limiti le esposizioni previste dall'articolo 390, par. 6, del CRR:

- nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento;
- nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più prossima;

⁷ Cfr. Parte Quattro CRR. Si rammenta che, in base alla disciplina sulle grandi esposizioni, le garanzie personali e reali finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati, occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

c) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo;

d) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi

Nel caso in cui tra la Banca e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Sono inoltre escluse dal rispetto limiti:

- le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti a medesimo gruppo bancario;
- le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società di partecipazione assicurativa in cui la Banca ha un investimento significativo, se la stessa è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 49, par. 1 CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri in essi detenuti, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società di partecipazione assicurativa, per le quali la Banca non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR⁸.

2. Casi di superamento

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa. Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (es. la parte correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

La funzione/ufficio che viene a conoscenza di tale superamento, lo segnala prontamente agli Amministratori indipendenti, alla funzione Compliance e alla funzione Risk management, qualora non sia uno dei citati soggetti ad avere individuato il superamento.

A tal fine, la Banca predispose, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi Aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La Banca, per il tramite delle funzioni Risk Management e Compliance, valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dalla Parte prima Titolo III, Capitolo 1 della circolare 285; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

⁸Per la definizione di partecipazione cfr. Parte terza, Capitolo 1, sez. 1. Cfr. anche Parte prima, Titolo 1, capitolo 2.

CAPITOLO 2

PROCEDURE DELIBERATIVE

La Banca, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, si è dotata di apposite procedure deliberative dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati e, quindi, a preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative.

A tal fine, è stato attribuito un ruolo rilevante sia agli Amministratori Indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera, che al Collegio Sindacale. Si precisa che per lo svolgimento dei compiti assegnati agli Amministratori indipendenti dalla Circolare 285/2013, la Banca non ha istituito un comitato interno all'Organo con funzione di supervisione strategica, in quanto è presente un unico amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza⁹. Resta ferma in ogni caso la responsabilità di tutti gli altri amministratori nell'esercizio di compiti e poteri che possono contribuire al perseguimento delle finalità della normativa sui soggetti collegati.

In particolare, da un lato, è stato definito l'iter di elaborazione ed approvazione delle procedure applicabili alle operazioni con soggetti collegati, al fine di garantire la validità delle soluzioni prescelte (Sezione I); dall'altro, sono state stabilite le diverse fasi in cui si articola la procedura per il compimento di operazioni con i citati soggetti (Sezione II).

Sezione I

Iter di definizione delle procedure

Per l'importanza che assumono, le procedure deliberative di operazioni con soggetti collegati, sia in fase di definizione che in occasione di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali, devono essere sottoposte ad un iter specifico di elaborazione ed approvazione in base al quale è assicurato il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e degli Amministratori Indipendenti ed il contributo delle principali funzioni interessate.

In particolare, tale iter prevede che:

- le procedure siano deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- gli Amministratori Indipendenti ed il Collegio Sindacale rilascino un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi di integrità dei processi decisionali;
- i pareri degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale siano vincolanti ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione;
- le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgano un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della normativa in vigore.

L'iter che precede è osservato anche per la proposta, da inoltrare all'assemblea, per la modifica dello statuto eventualmente necessaria per l'adeguamento alle disposizioni normative.

Inoltre, le procedure devono quanto meno identificare:

- i criteri per la rilevazione delle operazioni a cui si applicano le procedure deliberative previste nel presente Regolamento ed, in particolare, quelle da considerare "di maggiore rilevanza";

⁹ Ai sensi della Parte terza, Capitolo 11, sezione 3 della circolare 285/2013: "Ove non sia presente un sufficiente numero di amministratori in possesso dei necessari requisiti, i compiti sono svolti singolarmente dall'unico amministratore indipendente o congiuntamente nel caso in cui ve ne siano due. In ogni caso, le banche, non quotate, di minore dimensione e complessità operativa non tenute, ai sensi delle disposizioni sulla governance, a costituire comitati interni all'organo con funzione di supervisione strategica possono assegnare questi compiti a singoli o più amministratori indipendenti".

- le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattativa e della deliberazione delle operazioni, distinguendo tra maggiore e minore rilevanza e chiarendo, in particolare, le modalità di coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti;
- i casi di deroga o esenzione.

Le procedure devono, altresì, identificare i presidi da applicare alle operazioni concluse con soggetti collegati qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, al fine di assicurare l'integrità e la trasparenza delle decisioni assunte.

Sezione II

Procedura operativa

Le fasi procedurali previste per la gestione delle operazioni con i Soggetti Collegati afferiscono a:

1. definizione del perimetro dei Soggetti Collegati: identificazione e censimento dei soggetti collegati e verifica e aggiornamento del relativo elenco;
2. identificazione della controparte come Soggetto Collegato da parte della funzione/ufficio che propone l'operazione ("Funzione/Ufficio Proponente") attraverso l'interrogazione del sistema informativo Sibank;
3. determinazione del controvalore dell'operazione in esame da parte della Funzione/Ufficio Proponente con il supporto della Funzione Risk Management;
4. valutazione da parte della Funzione Risk Management circa l'eventuale superamento dei limiti alle attività di rischio fissati per il medesimo insieme di Soggetti Collegati (cfr. Capitolo 1 "Limiti prudenziali"); in caso di superamento dei limiti alle attività di rischio l'operazione non può essere conclusa;
5. verifica di eventuali casi di esenzione e deroga da parte della Funzione/Ufficio Proponente in particolare:
 - a) valutazione circa le caratteristiche dell'operazione in esame affinché possa essere considerata "ordinaria" con il supporto della Funzione Compliance;
 - b) valutazione circa il controvalore dell'operazione rispetto alla soglia di esiguità con il supporto della Funzione Risk Management;
 - c) verifica se l'operazione in esame possa essere ricondotta o meno ad una Delibera Quadro

Qualora l'operazione in esame non rientri in un caso di esenzione e si tratti quindi di operazioni a maggiore rilevanza o minor rilevanza non ordinaria o ai sensi dell'art 136 TUB, come oltre definite, la Funzione/Ufficio Proponente, informa gli Amministratori Indipendenti circa la necessità di dare avvio ad un processo di analisi dell'operazione e si applicano le procedure deliberative illustrate nel prosieguo.

1. Censimento e tenuta del registro dei soggetti collegati

Il primo e fondamentale presidio volto a garantire il rispetto e l'efficacia del presente Regolamento è costituito dalla fase di identificazione e censimento dei soggetti collegati.

In tale ambito, nella Tabella sottoriportata sono riepilogate le **categorie** di soggetti collegati esistenti alla data di aggiornamento del presente documento ed identificati dalla Banca in funzione dell'attuale composizione degli Organi Aziendali, compagine azionaria e struttura organizzativa.

SOGGETTI COLLEGATI	
"Parti Correlate"	<ul style="list-style-type: none">• Esponenti aziendali (membri del C.d.A. e del Collegio Sindacale)• Il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB• Società o impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole
Soggetti connessi alle "Parti Correlate"	<ul style="list-style-type: none">• Società o impresa (anche costituita in forma non societaria), controllate da una "Parte Correlata"• "Stretti Familiari"¹⁰ di una "Parte Correlata" e società o imprese controllate da questi ultimi.

¹⁰ Si ricorda che, per "Stretti Familiari" si intendono:

--	--

La Banca censisce i propri Soggetti Collegati, prima e indipendentemente dal fatto di avere instaurato relazioni creditizie o di altra natura, sulla base delle autocertificazioni allegata al presente Regolamento (cfr. Allegato n. 2 e Allegato n.3). Inoltre, è affidato alle funzioni/Uffici proponenti, con il supporto delle funzioni Compliance e Risk Management, il compito di identificare e qualificare, quali “Soggetti Collegati” quei soggetti che, pur non rientrando formalmente nella definizione di Soggetti Collegati, sostanzialmente possano essere ricondotti alla definizione normativa di Soggetti Collegati in quanto Soggetti Connessi per via delle caratteristiche della Banca o dei rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti che possono configurare un’interconnessione rilevante diretta o indiretta con una parte correlata (a titolo esemplificativo, quei casi in cui viene evidenziata, anche per la rilevanza d’affari e parentali riscontrata da specifico esame, la sussistenza di un progetto imprenditoriale unitario e ben definito tra i soggetti coinvolti determinando, pertanto, l’esistenza di un controllo di fatto, diretto o indiretto o congiunto, da parte delle Parti Correlate, sui predetti Soggetti Connessi).

In tale ambito si richiamano gli obblighi della Banca di identificare e raggruppare i clienti connessi ai sensi dell’Art.4, paragrafo 1, punto 39 della CRR, seguendo l’approccio stabilito dagli Orientamenti EBA/GL/2017/15, declinati nella “Policy sui clienti connessi” adottata dalla Banca. Ai fini dell’applicazione del citato articolo 4, paragrafo 1, punto 39), lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, la Banca, al momento dell’instaurazione di rapporti con nuovi clienti non già censiti come Soggetti Collegati, ma per i quali si possa presumere che vi siano rapporti di connessione con le Parti correlate, è tenuta a considerare che due o più clienti costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio quando sono legati da un **legame di controllo**, secondo i criteri e gli indicatori di controllo disciplinati dal capitolo 4 dei citati orientamenti EBA (“Gruppo di clienti connessi sulla base del controllo”)

Con riferimento, invece, alla valutazione della **dipendenza economica**, ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1, punto 39) lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, la Banca tiene conto dei criteri definiti dal capitolo 6 dei citati Orientamenti EBA (“Definizione del legame sulla base della dipendenza economica”).

A tali fini, la funzione/Ufficio proponente si avvale di tutte le fonti di informazioni disponibili, sia interne sia esterne (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci, etc.), integrandole e raccordandole in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei fenomeni.

Come già accennato, ciascuna Parte Correlata prima ed indipendentemente dalla instaurazione di relazioni creditizie o di altra natura con la Banca, fornisce alla Segreteria Generale, sotto la propria responsabilità, l’elenco dei propri soggetti connessi utilizzando l’apposita modulistica allegata al presente Regolamento.

La Segreteria Generale richiede le sopra cennate informazioni alle Parti Correlate e monitora tali dichiarazioni in base alle informazioni in proprio possesso e, se necessario, integra il censimento fornito dalla Parte Correlata richiedendo a quest’ultima di integrare la sua dichiarazione con i dati mancanti ed emersi dal controllo. I soggetti qualificabili come Parti Correlate ai sensi del presente Regolamento sono obbligati a cooperare con la Banca al fine di consentire il censimento corretto, completo e aggiornato dei propri Soggetti Connessi, segnalando tempestivamente per il tramite della Segreteria Generale le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei Soggetti Collegati. Le Parti Correlate compilano le Schede di propria pertinenza con cadenza almeno annuale o con periodicità ridotta qualora intervengano variazioni nei dati. In caso di aggiornamento infra-annuale, la Parte Correlata può fornire comunicazione di variazione anche attraverso e-mail che viene tenuta agli atti da parte della Segreteria Generale.

-
- parenti, entro il secondo grado, della “Parte Correlata”
 - coniuge della “Parte Correlata”
 - convivente *more-uxorio* della “Parte Correlata”
 - figli del coniuge o convivente *more-uxorio* della “Parte Correlata”

L'unità organizzativa della Banca che cura le attività connesse al censimento è la Segreteria Generale, incluso l'inserimento dei dati nel sistema informativo Sibank e l'aggiornamento del Registro Soggetti Collegati.

In particolare, la Segreteria Generale invia per conoscenza i documenti compilati dalle Parti Correlate alle Funzioni di controllo. Nell'attività di censimento dovrà essere assicurato l'inserimento nel sistema informativo dei soggetti risultanti dalle Schede compilate, fatti salvi soggetti erroneamente indicati e non dovuti ai sensi del Regolamento.

In caso di discrepanze la Segreteria Generale ne darà informativa alla Parte Correlata. È altresì previsto che la Segreteria Generale, utilizzando informazioni in suo possesso derivanti da controlli anche attraverso l'interrogazione di pubblici registri, proceda all'integrazione dei dati nel sistema informativo aziendale e richieda in un secondo momento alla Parte Correlata di aggiornare la propria scheda in conformità con quanto prevede la normativa, ovvero anche attraverso comunicazione via e-mail. Al Registro dei Soggetti Collegati, hanno accesso tutte le Funzioni Aziendali per le attività di propria competenza.

Le procedure informatiche in uso devono consentire di verificare preventivamente alla conclusione di qualsiasi operazione, le eventuali Operazioni con Soggetti Collegati, ivi incluse le assunzioni di personale.

La Funzione/Ufficio Proponente è tenuta a comunicare tempestivamente alla Segreteria Generale gli esiti dei controlli svolti, qualora questi evidenzino che la controparte dell'operazione che si intende realizzare sia un Soggetto Collegato ai fini dell'aggiornamento del relativo Registro.

1.1 Operazioni del personale più rilevante

Al fine di restringere il più possibile il rischio di conflitto di interesse, la Banca richiede al personale "più rilevante" ("Risk Taker"), come individuato nelle "Politiche di remunerazione" tempo per tempo vigenti, di dichiarare qualora si trovino, nello svolgimento dei propri compiti, ad avere direttamente o indirettamente un proprio interesse, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca, in modo da permettere alle strutture aziendali della Banca di porre in essere le azioni necessarie a evitare tali situazioni di conflitto.

In caso di esistenza di situazioni di potenziale conflitto di interesse, le competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso, ecc.) sono attribuite ai livelli gerarchici superiori rispetto a quelli previsti dai poteri delegati.

2. Rilevazione delle operazioni con soggetti collegati

Costituiscono operazioni con soggetti collegati le transazioni compiute dalla Banca con i citati soggetti che comportano assunzione di attività di rischio, nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione.

Esse possono essere classificate nelle seguenti categorie:

- *Operazioni di importo esiguo*
- *Operazioni rientranti in Delibere-quadro*
- *Operazioni ordinarie*
- *Operazioni di "minore rilevanza"*
- *Operazioni di "maggiore rilevanza"*
- *Operazioni ex art. 136 del TUB*
- *Operazioni ex art. 2391 cc*

Non si considerano, invece, operazioni con soggetti collegati:

- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia.
- Le operazioni effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “*collateral*” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato.

Per rilevare correttamente tali operazioni (aventi natura creditizia e non) e identificare il relativo iter procedurale da seguire, la Funzione/ Ufficio proponente è tenuta, preliminarmente, a verificare lo status anagrafico della controparte dell’operazione (accertando la presenza del flag nella procedura informatica), al fine di riscontrare che si tratti realmente di un soggetto collegato.

Qualora, per conoscenza diretta della situazione, la Funzione/ Ufficio proponente ritenesse mancante la valorizzazione dello status, informa la Segreteria Generale e la struttura interessata per l’eventuale valorizzazione dello stesso.

In caso di esito positivo, la Funzione/ Ufficio proponente provvede a individuare la categoria di appartenenza dell’operazione da porre in essere e operare così come previsto nel paragrafo successivo.

3. Gestione delle operazioni richieste da soggetti collegati

Le operazioni con Soggetti Collegati si distinguono, sulla base della loro rilevanza.

Nel presente paragrafo è descritto il processo da seguire per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

Sulle operazioni sottoposte agli iter deliberativi previsti nei paragrafi 3.4 e 3.5, gli Amministratori Indipendenti sono sempre tenuti a rilasciare un parere preventivo e motivato, sui seguenti aspetti:

- sull’interesse della Società al compimento dell’operazione;
- sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere è favorevole o favorevole con osservazioni quando:

- manifesta la condivisione dell’operazione;
- pur in presenza di alcuni elementi di dissenso, fornisce l’indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali elementi non inficino il complessivo giudizio sull’interesse della Banca al compimento dell’operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- le indicazioni a cui è subordinata la conclusione o l’esecuzione dell’operazione siano effettivamente rispettate; in tal caso l’evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell’informativa sull’esecuzione dell’operazioni da rendere agli organi aziendali.

Gli Amministratori Indipendenti partecipano alle fasi delle trattative e dell’istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli Organi delegati, alla Funzione Proponente e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell’istruttoria.

Gli Amministratori Indipendenti che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell’operazione sono tenuti a darne notizia agli altri Consiglieri, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.

Restano, inoltre, fermi l’obbligo di astensione per i soci e gli amministratori dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi (cfr. art. 53, comma 4, del TUB) e i compiti e doveri stabiliti in via generale dall’ordinamento civilistico e bancario per l’organo con funzione di controllo. Si richiama, in particolare, l’obbligo di segnalare senza indugio alla Banca d’Italia gli atti o i fatti di cui esso venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria (cfr. art. 52 del TUB).

3.1 Operazioni di importo esiguo

Si considerano di importo esiguo le operazioni di minore rilevanza di importo non superiore a **€50.000**.

La soglia relativa alle operazioni di importo esiguo deve essere riferita al controvalore di ciascuna operazione. Nel caso siano realizzate più operazioni di importo esiguo simultaneamente o con modalità tali da far ritenere che le stesse siano state realizzate con l'intento di eludere la soglia di rilevanza sopra indicata, le stesse sono da considerarsi cumulativamente. In tal caso dovrà essere valutata anche la condotta del Soggetto Collegato al fine di individuare eventuali comportamenti scorretti.

Le operazioni di importo esiguo con soggetti collegati possono essere approvate e perfezionate secondo le ordinarie regole di delibera interna aziendale.

Pertanto, alle citate operazioni non si applicano le procedure deliberative di cui ai paragrafi 3.4 e 3.5 (Operazioni di minore e maggiore rilevanza).

Per tale categoria di operazioni sussiste unicamente l'obbligo per la Banca di tenere evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle stesse e di rendicontare con periodicità trimestrale al Consiglio di Amministrazione.

Infine, si precisa che, in caso di operazioni di impiego di importo esiguo nei confronti di esponenti aziendali (ex art.136 del TUB) si applica quanto previsto nel successivo paragrafo 3.6 del presente Regolamento.

3.2 Operazioni rientranti nella Delibera Quadro

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la Delibera Quadro approvata dalla Banca riguarda categorie di **operazioni omogenee e sufficientemente determinate**, inerenti all'attività creditizia, all'attività di raccolta, alla prestazione di servizi di investimento di natura finanziaria.

Le delibere quadro devono rispettare i seguenti requisiti:

- validità annuale;
- determinazione di un ammontare massimo di tali operazioni cumulativamente considerato;
- adozione della procedura deliberativa corrispondente all'ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerato (operazioni di maggiore o minore rilevanza);
- individuazione dei requisiti di omogeneità, determinatezza, e specificità delle tipologie di operazioni da ricomprendere.

In particolare, in funzione del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto di delibera, cumulativamente considerate, la stessa è approvata con le modalità illustrate nel paragrafo 3.5 (*Operazioni di maggiore rilevanza*).

Le singole operazioni compiute a valere su tale Delibera Quadro possono non essere assoggettate alle regole previste ai paragrafi 3.4 e 3.5 (Operazioni di minore e maggiore rilevanza).

Le operazioni con Soggetti Collegati effettuate nell'ambito della singola Delibera Quadro sono autorizzate nel rispetto dei poteri delegati pro tempore vigenti.

Il soggetto che istruisce l'operazione con Soggetti Collegati verifica se la stessa rientra nell'alveo delle Delibere Quadro. Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una Delibera Quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non potrà essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicheranno pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con Soggetti Collegati.

Sull'attuazione della Delibera Quadro approvata deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Per le operazioni poste in essere con Soggetti Collegati rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB si applicano le procedure deliberative previste nel successivo paragrafo 3.6 del presente Regolamento.

3.3 Operazioni ordinarie

Appartengono alla categoria in oggetto le operazioni con soggetti collegati, di “**minore rilevanza**” (ovvero il cui controvalore è compreso tra €50.001 e il 5% dei fondi propri), rientranti nell’ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard¹¹.

Nel definire tali operazioni, si tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all’ordinaria attività della Banca¹², oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte con caratteristiche compatibili rispetto all’operazione compiuta. Qualora le condizioni dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

Per le citate tipologie di operazioni, se concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, non si applicano le procedure deliberative di cui ai paragrafi 3.4 (“Operazioni di minore rilevanza”) e possono essere deliberate sulla base dei poteri delegati pro tempore vigenti, sempreché la delibera contenga gli elementi che comprovino il carattere “ordinario” dell’operazione.

Qualora le operazioni di minore rilevanza rientranti nell’ordinaria operatività della Banca non siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, si applicano, le regole previste al par. 3.4 (operazioni di minore rilevanza). In tal caso, l’operatore, al momento della registrazione dell’operazione nel sistema informativo dovrà togliere il flag di “operazione ordinaria”, specificando i motivi per cui la stessa non può essere considerata tale.

Inoltre, l’Amministratore Delegato è tenuto a fornire, **trimestralmente**, informativa al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e agli Amministratori Indipendenti sulle operazioni ordinarie concluse.

Gli Amministratori Indipendenti possono, a loro volta, fornire pareri o formulare osservazioni al Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale, al fine dell’adozione di eventuali misure correttive.

3.4 Operazioni di “minore rilevanza”

Si ricorda che rientrano in tale categoria tutte le operazioni con soggetti collegati diverse da quelle di “maggiore rilevanza” ovvero il cui controvalore è compreso tra €50.001 e il 5% dei fondi propri.

Fase pre-deliberativa

La struttura interessata, dopo aver istruito la pratica ed averla condivisa con l’Amministratore Delegato, provvede a consegnarla alla Segreteria Generale per il tempestivo inoltro agli Amministratori Indipendenti (almeno 7gg. prima della seduta consiliare nella quale è prevista l’approvazione della pratica).

Alla pratica è acclusa una lettera accompagnatoria che riporta una sintesi delle caratteristiche dell’operazione. Dalla documentazione inviata, deve risultare:

- la natura della correlazione;
- le modalità esecutive;
- il tipo di operazione;
- i termini e le condizioni dell’operazione;

¹¹ Ai fini del presente Regolamento, si considera che un’operazione sia conclusa a “condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard” quando le condizioni rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:

- sono equivalenti a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio;
- sono basate su tariffe regolamentate;
- sono basate su prezzi imposti;
- sono praticate in operazioni analoghe da parte di "competitors", ove disponibili.
- sono praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

¹² L’estraneità dell’oggetto dell’operazione, la non ricorrenza del tipo di operazione, le dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla banca, clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali, le anomale caratteristiche della controparte rispetto al tipo di operazione compiuta costituiscono indici di anomalia che possono indicarne la non ordinarietà.

- il procedimento valutativo seguito;
- la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione;
- gli eventuali rischi per la Banca;

Gli Amministratori Indipendenti valutano la completezza della documentazione e delle informazioni ricevute, laddove ritengano necessario od opportuno possono procedere ad acquisire ulteriori elementi sulle specifiche delle operazioni, nonché i pareri delle Funzioni Compliance e Risk Management.

Gli Amministratori Indipendenti, al termine dell'attività di analisi, redigono una relazione di valutazione contenente un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, evidenziando le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione almeno 3gg. prima della seduta consiliare nella quale è prevista l'approvazione della pratica.

Fase deliberativa

Il Consiglio di Amministrazione, ricevuta dall'Amministratore Delegato un'adeguata e completa informativa sulle operazioni, corredata dalla relazione degli Amministratori Indipendenti, delibera sull'operazione in esame fornendo adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli elementi idonei a supportare tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati dagli Amministratori Indipendenti, la delibera consiliare fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori Indipendenti.

3.5 Operazioni di "maggiore rilevanza"

E' considerata di "maggiore rilevanza"¹³ l'operazione con Soggetti Collegati in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, individuati dall'Allegato B della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 2013 e applicabili a seconda della specifica operazione, superi la **soglia del 5%** dei Fondi Propri:

– "Indice di rilevanza del controvalore": dato dal rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato. Se le condizioni economiche dell'operazione:

- sono determinate, il controvalore dell'operazione è: *i*) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; *ii*) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile e *iii*) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
- dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

– "Indice di rilevanza dell'attivo": utilizzato solo nei casi di operazioni straordinarie societarie (acquisizione, fusione, scissione e cessione di ramo d'azienda) dato dal rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

¹³ Cfr. Circolare 285, Allegato B "Metodologie di calcolo per l'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza"

ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

In ogni caso, se le operazioni sono tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore al fine del calcolo della soglia di rilevanza.

Fase pre-deliberativa

In caso di operazioni di "maggiore rilevanza", in aggiunta a quanto sopra descritto per le operazioni di "minore rilevanza", gli Amministratori Indipendenti sono coinvolti attivamente nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo (natura dell'operazione e della correlazione, condizioni, anche economiche e modalità esecutive dell'operazione, procedimento valutativo seguito, interesse e motivazioni sottostanti ed eventuali fattori di rischio per la banca), almeno 10gg. prima della seduta consiliare nella quale è prevista l'approvazione della pratica, e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni all'Amministratore Delegato e alle strutture interessate incaricate della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Inoltre, in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori Indipendenti, da fornire almeno 7gg. prima della seduta consiliare nella quale è prevista l'approvazione della pratica, è richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale.

A tale scopo, la Segreteria Generale, appena ricevuto il parere negativo o condizionato da parte degli Amministratori Indipendenti, trasmette al Collegio Sindacale, oltre il citato parere, l'intera documentazione relativa all'operazione così come precedentemente fornita agli Amministratori Indipendenti.

Il Collegio Sindacale valuta la completezza della documentazione e delle informazioni ricevute ed esprime formalmente un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, evidenziando le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Fase deliberativa

In caso di operazioni di "maggiore rilevanza", in aggiunta a quanto sopra descritto per le operazioni di "minore rilevanza", in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati dal Collegio Sindacale, la delibera consiliare fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Collegio Sindacale.

Durante la votazione dell'operazione gli Amministratori coinvolti nei rapporti con il soggetto collegato saranno tenuti ad astenersi.

Resta ferma la competenza assembleare a deliberare su operazioni con soggetti collegati nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.

Infine, le operazioni compiute sulle quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

3.6 Operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art.136 del TUB¹⁴

Nel caso in cui un'operazione con Soggetti Collegati rientri anche nel campo di applicazione dell'art. 136 del TUB ("Obbligazioni degli esponenti bancari") ovvero nell'ambito oggettivo delle obbligazioni di qualsiasi natura contratte o degli atti di compravendita compiuti (sono ricompresi gli incarichi professionali) direttamente o indirettamente da amministratori, direttori (e coloro che esercitano funzioni equivalenti) e sindaci (compresi i sindaci supplenti) o delle obbligazioni instaurate con società che siano a loro volta controllate dagli enti controllati o gestiti dall'esponente bancario, o viceversa che li controllino, la relativa deliberazione deve essere assunta nel rispetto di quanto previsto di seguito.

Si precisa che con il termine indirettamente si intende anche nei casi in cui l'esponente bancario abbia nella società stipulante preminenti interessi personali, perseguiti attraverso il controllo ovvero l'influenza dominante ex art 23 TUB, oltre alle ipotesi in cui l'obbligazione con la banca è assunta da una società del cui operato l'esponente bancario risponde illimitatamente con il proprio patrimonio personale.

Le operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, secondo le procedure interne tempo per tempo vigenti, previa informativa scritta, da parte della Funzione/Ufficio Proponente, per il tramite della segreteria Generale, agli Amministratori Indipendenti da coinvolgere in fase pre-deliberativa mediante trasmissione di un flusso informativo completo e tempestivo. Il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare l'operazione all'unanimità (l'unanimità richiesta dalla norma deve essere raggiunta "con l'esclusione del voto dell'esponente interessato")¹⁵ e con il voto favorevole espresso da tutti i membri del Collegio Sindacale e previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti.

Il Sindaco eventualmente assente alla seduta del Consiglio di Amministrazione deve essere informato della delibera assunta ricevendo la documentazione relativa; inoltrerà quindi il proprio parere al segretario del Consiglio di Amministrazione, prima che l'operazione sia compiuta o che l'affidamento sia reso operativo (Allegato 4). Peraltro, il sindaco interessato a contrarre un'obbligazione con la banca di appartenenza non deve esprimere il voto in occasione della deliberazione sull'operazione medesima.

Su impulso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Segreteria Generale provvede a raccogliere anche i pareri preventivi della Funzione Compliance e della Funzione Risk Management e li sottopone al Consiglio di Amministrazione in fase di delibera.

La delibera del Consiglio di Amministrazione fornisce adeguata motivazione in merito:

- a) all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- b) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Non sono riconducibili alla previsione normativa ex art. 136 TUB i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali ad esempio la sottoscrizione di obbligazioni, l'apertura di depositi) e le operazioni rientranti nella "delibera quadro" resi agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti.

Si ricorda, inoltre, che non è possibile effettuare operazioni di impiego di maggiore rilevanza ad esponenti aziendali in quanto vietate dai limiti prudenziali di cui al Capitolo 1.

¹⁴ In proposito, si riporta l'articolo in oggetto.

"1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato, e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del Consiglio di Amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste.

2. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro."

¹⁵Ex art. 1 co 48 lett a), D. Lgs. 12 maggio 2015 n. 72

3.7 Operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione della disciplina ex art. 2391 c.c.

Qualora l'operazione non sia con Soggetti Collegati o ai sensi dell'art. 136 TUB, quindi ascrivibile unicamente all'ambito disciplinato dall'art. 2391 c.c., l'Amministratore coinvolto deve dare informativa agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale, nella prima seduta consiliare utile, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in tale operazione, precisandone la natura (patrimoniale o extrapatrimoniale), i termini (estensione temporale e modale), l'origine (genesì dell'interesse) e la portata (rilevanza dell'interesse). La comunicazione deve essere in forma scritta e preferibilmente resa prima della discussione, ma dopo l'illustrazione al plenum consiliare. Gli interessi da dichiarare sono solo quelli riferibili a «una determinata operazione» e per nozione di «operazione» deve intendersi in senso lato e non limitatamente agli atti a contenuto gestorio.

Le operazioni in cui l'Amministratore Delegato abbia dichiarato un interesse personale sono soggette a previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Banca. Sino a tale deliberazione, l'Amministratore Delegato si astiene dal compiere l'operazione.

Il CdA da parte sua «deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione» indicando giustificazione strategica, economicità, opportunità e, in una prospettiva di trasparenza, evidenziare scostamenti da standard.

Le conseguenze della violazione espongono la banca e l'amministratore ai seguenti rischi:

- Giusta causa di revoca
- Denuncia ex art 2409
- impugnabilità della delibera (in presenza di un danno anche solo potenziale),
- Responsabilità degli amministratori (in presenza di un danno),
- Art 2629 bis c.c. (omessa comunicazione del conflitto d'interessi) che prevede la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Computo del quorum deliberativo

Gli amministratori astenuti per conflitto di interessi non devono essere computati nel quorum deliberativo (Art.2368, co. 3, c. c.; art. 136 TUB).

3.8 Operazioni di competenza assembleare

Se la competenza a deliberare operazioni con Soggetti Collegati è rimessa, per legge o per Statuto, all'Assemblea dei Soci, le regole previste nei paragrafi precedenti si applicano alla fase della proposta che il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea.

Si rimanda al contenuto dell'Allegato 5 al presente Regolamento al fine di avere un quadro di sintesi dei diversi iter deliberativi previsti per i processi di istruttoria e delibera delle diverse fattispecie di operazioni con i soggetti collegati.

4. Adempimenti riguardanti i prestiti concessi ai soggetti rilevanti ai fini dell'art. 88 della direttiva 2013/36

L'art. 88 della Direttiva 2013/36, come modificato dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V), prevede che “*i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta*”, introducendo una specifica definizione di parte correlata, che risulta solo in parte coincidente con quella delle disposizioni di vigilanza.

In particolare, gli adempimenti previsti dal presente paragrafo si intendono riconducibili ai *membri del Consiglio di Amministrazione e alle loro parti correlate*:

a) il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore di un membro del Consiglio di Amministrazione;

b) un'entità commerciale nella quale un membro del Consiglio di Amministrazione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a):

- detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa;
- occupa posizioni dirigenziali o è membro dell'organo di gestione.

Le competenti strutture della Banca pertanto, in coerenza con la disposizione in esame, in presenza di specifiche richieste da parte dell'Autorità di vigilanza, rendono disponibili i dati e la documentazione relativa ai prestiti con i soggetti indicati in modo da poterne fornire evidenza con tempestività.⁵

5. Obblighi di informativa esterna e segnalazioni all'Autorità di Vigilanza

In attuazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, le attività di rischio verso i Soggetti Collegati sono segnalate alla stessa, a cura dell'ufficio Amministrazione, con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La segnalazione fornisce informazioni su:

- l'identità dei Soggetti Collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la Parte Correlata e la Banca e tra la Parte Correlata e i relativi Soggetti Connessi;
- l'ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati;
- le singole operazioni di maggior rilevanza;
- tutti i movimenti effettuati nel corso dell'anno solare con i Soggetti Collegati.

La Segnalazione di Vigilanza delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati ha per oggetto tutte le esposizioni per cassa (ad esempio, finanziamenti, azioni, obbligazioni, prestiti subordinati) e fuori bilancio (ad esempio, garanzie rilasciate) ascrivibili al Soggetto, sia nei casi in cui esso sia l'unico intestatario del rapporto, sia nei casi in cui risulti cointestatario unitamente ad altri soggetti, indifferentemente dalla eventuale natura di Soggetto Collegato rivestita dai cointestatari. A livello individuale, oltre alla segnalazione trimestrale delle attività di rischio, sono previste anche le segnalazioni relative alle Operazioni con Soggetti Collegati nonché alle Operazioni di Maggiore Rilevanza. Non rientrano nel flusso informativo le Operazioni Esigue.

Informativa di Bilancio - L'informativa di bilancio relativa alle parti correlate (Parte H nota integrativa) deve contenere le informazioni richieste dallo IAS 24 e dalla circolare 262 di Banca d'Italia:

- Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- Informazioni sulle transazioni con parti correlate.

CAPITOLO 3

FLUSSI INFORMATIVI

Al fine di monitorare il rischio connesso alle operazioni con soggetti collegati, è stato previsto un sistema informativo articolato nel seguente modo:

- un’informativa trimestrale da parte dell’Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione, cui partecipano gli Amministratori Indipendenti ed il Collegio Sindacale, relativa all’ammontare complessivo delle “Operazioni di importo esiguo” effettuate nel periodo di riferimento;
- un’informativa trimestrale da parte dell’Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione, cui partecipano gli Amministratori Indipendenti ed il Collegio Sindacale, relativa alle operazioni poste in essere in attuazione della “Delibera Quadro” approvata;
- un’informativa trimestrale da parte dell’Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed agli Amministratori Indipendenti sulle “Operazioni ordinarie” concluse. Gli Amministratori Indipendenti possono, a loro volta, fornire pareri o formulare osservazioni al Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Delegato ed al Collegio Sindacale, al fine dell’adozione di eventuali misure correttive;
- un’informativa annuale all’Assemblea dei Soci, relativa alle Operazioni di “maggiore rilevanza” compiute, sulle quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi.

ALLEGATO 1

Schema semplificativo per gradi di parentela/affinità

ALLEGATO 2

Modulo per la raccolta delle informazioni relative alle “Parti Correlate” persone fisiche

Spett.le
Banca Promos SpA
Viale A.Gramsci, 19
80122 Napoli

PARTE CORRELATA (*) DICHIARANTE EX ART. 136 TUB	
NOME	
COGNOME	
CODICE FISCALE	

(*) 1. esponenti aziendali (amministratori, direttori e sindaci), 2. Partecipanti, 3. soggetti, diversi dai partecipanti, in grado di nominare, da soli, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole

Sezione A - Dichiarazione ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza in materia di Soggetti Collegati.

1) Società controllate (***) dalla Parte Correlata ex art. 136 TUB

Ragione Sociale	Sede legale	P.IVA e C.F.	Quota % Proprietà	Se indirettamente controllate, Società attraverso cui viene esercitato il controllo
Società congiuntamente controllate di fatto ai sensi della sezione 6 del Regolamento				

(**) controllo ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

2) Situazione familiare (“stretti familiari”: i parenti fino al secondo grado*** e il coniuge o il convivente more-uxorio, nonché i figli di questo)

Tipologia del rapporto familiare	Nome e cognome del familiare	Luogo e Data di nascita del familiare	Codice Fiscale del Familiare	Comune di residenza
Coniuge o Convivente more				

uxorio (ivi compresi i figli di questo)				
Genitori e figli del dichiarante (anche se non conviventi)				
Fratelli e sorelle del dichiarante (anche se non conviventi)				
Nonni e Nipoti (figli dei figli) del dichiarante (anche se non conviventi)				

***primo grado: figli e genitori; secondo grado: fratelli, sorelle, nipoti e nonni.

3) Società controllate dagli Stretti familiari del dichiarante (controllo diretto, indiretto o congiunto)

Denominazione sociale	P.IVA	Sede legale	Codice fiscale/N° iscrizione registro imprese	Familiare controllante	Se indirettamente controllate, Società attraverso cui viene esercitato il controllo
Società congiuntamente controllate di fatto ai sensi della sezione 6 del Regolamento					

4) Situazione familiare (“affini”: fino al secondo grado)

Tipologia del rapporto familiare	Nome e cognome dell'affine	Luogo e Data di nascita dell'affine	Codice dell'affine	Fiscale	Comune di residenza dell'affine
Suoceri					
Coniuge dei figli (generi/nuore) / coniuge dei nipoti (figli dei figli)					
Nonni del coniuge					
Fratelli del coniuge / coniuge dei fratelli (cognati/cognate)					

5) Società italiane o estere con cui la Parte Correlata (esponente aziendale) o il suo coniuge o il suo partner registrato ai sensi del diritto nazionale o suo figlio o un suo genitore abbiano un rapporto di correlazione* ai sensi della Sezione 4 del Regolamento**

Ragione Sociale	Sede legale	P.IVA e C.F.	Nominativo ed eventuale rapporto con il soggetto che detiene la correlazione	Natura della correlazione ²³

(*) Per "rapporto di correlazione" con la società si intende 1) detenerne una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto; 2) esercitarvi un'influenza notevole; 3) occuparvi posti dirigenziali; 4) esserne membri dell'organo di gestione.

(**) Indicare: 1) partecipazione qualificata; 2) influenza notevole; 3) posto dirigenziale o 4) membro dell'organo di gestione.

Sezione B – Dichiarazione ai sensi dell'art. 2391 c.c.

1) Società presso le quali la Parte Correlata svolga funzioni di amministrazione, direzione e controllo

Ragione Sociale	Sede legale	P.IVA e C.F.	Carica

2) Società controllate o che controllano quelle del punto 1)

Ragione Sociale	Sede legale	P.IVA e C.F.	Quota % Proprietà	Se indirettamente controllate, Società attraverso cui viene esercitato il controllo

Dichiaro che i dati indicati sono corretti e veritieri, di essere consapevole delle conseguenze legali e disciplinari in caso di dichiarazioni mendaci e contestualmente mi obbligo a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero successivamente intervenire in merito a quanto qui dichiarato.

Con la presente dichiaro di aver letto e compreso l' informativa relativa al trattamento dei dati personali allegata alla presente e aver messo disposizione ai miei stretti familiari la predetta informativa sul trattamento dei dati in occasione della raccolta dei dati a loro relativi.

Luogo, data

Firma

ALLEGATO 3

Modulo per la raccolta delle informazioni relative alle “Parti Correlate” persone giuridiche

Spett.le
Banca Promos SpA
Viale A.Gramsci, 19
80122 Napoli

Dichiarazione ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza in materia di Soggetti Collegati.

PARTE CORRELATA (*) DICHIARANTE EX ART. 136 TUB	
SOCIETÀ	
SEDE LEGALE	
N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE	
NOME, COGNOME E LA DICHIARAZIONE	CODICE FISCALE DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA

(*) 1. esponenti aziendali (amministratori, direttori e sindaci), 2. Partecipanti, 3. soggetti, diversi dai partecipanti, in grado di nominare, da soli, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole

A) Società controllate (**) dalla Parte Correlata (*) EX ART. 136 TUB

Ragione Sociale	Sede legale	P.IVA e C.F.	Quota % Proprietà	Se indirettamente controllate, Società attraverso cui viene esercitato il controllo
Società congiuntamente controllate di fatto ai sensi della sezione 6 del Regolamento				

(**) controllo ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

B) Società controllate o che controllano a quelle del punto A) (*)

Ragione Sociale	Sede legale	P.IVA e C.F.	Quota % Proprietà	Se indirettamente controllate, Società attraverso cui viene esercitato il controllo

(*) le situazioni di controllo e di collegamento vanno determinate i criteri descritti all'articolo 23 del Testo Unico Bancario nonché dall'art. 2359 codice civile, indicate sul retro della presente dichiarazione.

Dichiaro che i dati indicati sono corretti e veritieri, di essere consapevole delle conseguenze legali e disciplinari in caso di dichiarazioni mendaci e contestualmente mi obbligo a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero successivamente intervenire in merito a quanto qui dichiarato.

Con la presente dichiaro di aver letto e compreso l'informativa relativa al trattamento dei dati personali allegata alla presente e aver messo disposizione ai miei stretti familiari la predetta informativa sul trattamento dei dati in occasione della raccolta dei dati a loro relativi.

Luogo, data

Firma

Articolo 23 T.U.B.: nozione di controllo:

Ai fini del presente Capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

- 1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con gli altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del CdA;
- 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
 - a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
 - b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
 - c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o quote possedute;
 - d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri di scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;
- 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

Articolo 2359 C.C.: Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulla quale un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.”

ALLEGATO 4

Modulo di assenso all'operazione da parte di Sindaco effettivo assente

Assenso da parte del Sindaco assente alla deliberazione

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Promos SpA

Descrizione della operazione deliberata:

Il sottoscritto Sindaco Effettivo, assente alla seduta di Codesto CdA del della Banca Promos SpA, dichiara di approvare, ai sensi dell'articolo 136 T.U.B. ed art. 2391 CC la seguente delibera:

.....

(Luogo e data)

.....

(Firma)

ALLEGATO 5

Prospetto di sintesi processi deliberativi delle operazioni con soggetti collegati

	AMMINISTRATORI INDIPENDENTI	COLLEGIO SINDACALE	ORGANO DELIBERANTE
OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	<p>Gli Amministratori indipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono coinvolti nella fase delle trattative e dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo - esprimono al Consiglio di Amministrazione un parere motivato sull'interesse della banca al compimento dell'operazione. 	<p>Laddove gli Amministratori Indipendenti rilasci un parere negativo o condizionato al compimento dell'operazione, il Collegio Sindacale rilascia un parere preventivo al fine della delibera di competenza del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Il Consiglio di amministrazione è chiamato a deliberare in merito alle operazioni di Maggiore Rilevanza.</p>
OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	<p>Gli Amministratori Indipendenti esprimono al Consiglio di Amministrazione un parere motivato sull'interesse della banca al compimento dell'operazione.</p>	n/a	<p>Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare in merito alle operazioni di Minore Rilevanza.</p>
OPERAZIONI ORDINARIE	<p>Gli Amministratori Indipendenti ricevono un flusso informativo aggregato di tipo ex post, su base trimestrale</p>	<p>Il Collegio Sindacale riceve un flusso informativo aggregato di tipo ex post, su base trimestrale</p>	<p>L'organo deliberante è identificato sulla base del sistema delle deleghe della banca.</p>
OPERAZIONI EX ART. 136 TUB	<p>Gli Amministratori Indipendenti ricevono un flusso informativo completo e tempestivo sull'operazione</p>	<p>Il Collegio Sindacale è chiamato a votare, ai sensi dell'art. 136 TUB</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare in merito alle operazioni ex art. 136 TUB</p>